

COMPAGNI DAI CAMPI E DALLE PANCHINE: IL DIRITTO DI SCIOPERO NELL'ORDINAMENTO SPORTIVO

di *Alessio Piscini**

SOMMARIO: 1. Lo sciopero dei calciatori: un diritto dei lavoratori osteggiato dai *media* – 2. Nessuna regola, una regola per tutto: «è l'Italia, bellezza» – 3. I criteri di distinzione tra sciopero «buono» e «cattivo» – 4. Le declinazioni dello sciopero nel diritto sportivo: una recente pronuncia disciplinare – 5. Conclusioni (si fa per dire).

1. *Lo sciopero dei calciatori: un diritto dei lavoratori osteggiato dai media*

«Sciopero dei calciatori: un insulto all'Italia».¹

Uno dei tanti titoli apparsi sui giornali nell'agosto 2011.

La reazione scomposta dei *media* al comunicato stampa dell'Associazione Italiana Calciatori datato 26 agosto 2011, per il tramite del quale era proclamato lo sciopero dei calciatori «*in occasione delle gare programmate per la 1° giornata di campionato 2011/2012 nei giorni di sabato 27 e domenica 28 agosto 2011*», è significativa di quanto poco, in Italia, sia sviluppata la capacità di affrontare serenamente e, soprattutto, radicalmente² i temi di Diritto del Lavoro.

* Avvocato del Foro di Firenze, docente nel Master in Diritto e Management dello Sport, l'Università E-campus, fiduciario dell'Associazione Italiana Calciatori, di qui in poi AIC per brevità, e Giudice Unico Regionale Toscana Federazione Italiana Sport Invernali (FISI per brevità). E-mail: piscini@studiodiavvocati.net.

¹ Apparso su www.cronacamilano.it il 25 agosto 2011, a firma di Matteo Torti; l'elenco di impropri e insulti ai calciatori rinvenibile sul web è esteso, così come, nel medesimo periodo, gli editoriali fortemente critici verso il sindacato; sia sufficiente ricordare le esternazioni dell'allora Ministro Calderoli, datate 17 agosto 2011: «*i calciatori fanno i capricci, non so se sia giusto o meno il contributo di solidarietà, ma se c'è qualcuno che dovrebbe pagarlo sono proprio i calciatori che rappresentano una casta di vizianti*», con evidente confusione tra i motivi dell'allora minacciato sciopero e la questione del contributo di solidarietà.

² In senso letterale: saper andare alla radice dei problemi, lasciando da parte la superficie e le contingenze.

«L'Italia è una Repubblica democratica fondata sul lavoro»: ³ che vorrà mai dire? Passi per la Repubblica democratica, che è descrizione di una forma di governo già stabilita; ma fondata sul lavoro?

Per farsi un'idea della genesi della norma, la lettura dei lavori preparatori dell'Assemblea Costituente è illuminante. La proposta contenuta nel «Progetto di Costituzione» realizzato dalle varie sottocommissioni era ben differente da quella definitiva: «L'Italia è una Repubblica democratica. La Repubblica italiana ha per fondamento il lavoro e la partecipazione effettiva di tutti i lavoratori all'organizzazione politica, economica e sociale del Paese». ⁴ Con tale formulazione, i partiti di sinistra intendevano connettere alla qualifica di lavoratore ogni diritto costituzionale (con esclusione di quelle che erano allora considerate, dalla sinistra marxista, *classi improduttive*, latifondisti, ma anche preti, come già nei testi costituzionali delle repubbliche democratiche di area sovietica), finalità che riecheggia nella proposizione terminale del secondo comma dell'articolo 2 (diritto «all'effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all'organizzazione politica, economica e sociale del Paese»).

Non è dato sapere se gli sportivi fossero considerati, nelle intenzioni dei padri costituenti, lavoratori, anche se in potenza.

L'opera di mediazione (termine che in Italia assume sfumature mitologiche) del c.d. «Comitato dei 18» ⁵ ha determinato la corrente formulazione, bella petizione di principio di scarsa utilità pratica (nessuna incidenza sui diritti soggettivi; d'altronde, quale stato si baserebbe sull'ozio?). ⁶

Dai lavori preparatori non vi è modo di comprendere appieno le implicazioni giuridiche del succitato comma. Resta il fatto che l'Italia, costituzionalmente, si fonda sul lavoro e che ciò determina, quantomeno, la primazia ideale dell'ambito lavoristico nelle finalità repubblicane, sia quale tutela del diritto all'accesso e al mantenimento del posto di lavoro, sia quale tutela delle condizioni minime di dignità, sicurezza e igiene nello svolgimento delle attività lavorative.

Simile petizione di principio ha inevitabilmente escluso l'associazionismo sportivo e, con questo, l'agonismo programmatico dell'ordinamento CONI-Federazioni Sportive dalla tutela costituzionale, relegando il dilettantismo sportivo nel generale ambito delle inclinazioni naturali dell'individuo, come da art. 2, comma

³ Art. 1, comma 1, Costituzione della Repubblica Italiana, approvata dall'Assemblea Costituente il 22 dicembre 1947.

⁴ Per una lettura del Progetto e della relativa relazione, si veda il *link* http://legislature.camera.it/frameset.asp?content=%2Faltre_sezionism%2F304%2F329%2F330%2Fdocumentoxml.asp%3F (settembre 2012).

⁵ Nomignolo affibbiato dai *media* al «Comitato di redazione», incaricato della effettiva redazione del progetto di Costituzione, e composto da 18 membri; il testo finale licenziato dal Comitato, coordinato tra il progetto uscito dalle sottocommissioni e le votazioni analitiche dell'Assemblea Costituente fu approvato il 22 dicembre 1947, con la sola possibilità di tornare al testo precedente, in un clima di smobilitazione e di aspre tensioni per l'imminente campagna elettorale.

⁶ I compromessi tra le forze politiche di differente estrazione determinarono critiche feroci al testo costituzionale appena varato, la più conosciuta delle quali è la definizione di «*pateracchio*» coniata dal meridionalista G. SALVEMINI, *Lettere dall'America*, Laterza, Bari, 1967.

2, del testo costituzionale (*rectius*, della tutela del pieno sviluppo della personalità dei cittadini) e nel generale alveo della libertà associativa (art. 18 della Costituzione).

L'indifferenza del testo costituzionale (come licenziato nel 1947) all'attività sportiva è stata decisamente dettata quale reazione all'eccesso di attenzione del fascismo all'ambito ludico-motorio, e quindi sportivo, quale strumento di miglioramento del *perfetto italiano* o, in epoca successiva, della razza italica; tuttavia, la reazione di indifferenza costituzionale ha circoscritto l'interesse statale per il mondo dello sport in una minima normazione, in gran parte ereditata dal regime fascista.⁷

Seguendo tale impostazione, la Corte di Cassazione (a Sezioni Unite), nell'anno di grazia 1965, ha reputato che l'attività sportiva non potesse costituire un diritto essenziale della persona umana, ma soltanto una «*situazione soggettiva costituzionalmente raccomandata*».⁸

Soltanto con l'istituzione (formale) del professionismo sportivo (la celeberrima *Legge 91 del 23 marzo 1981*) e la sua attrazione della *species* della subordinazione, lo sport è assunto nel settore del «Diritto del Lavoro» seppure, come recitano molti libri di testo, tra i «*rapporti speciali*».⁹ Questa *promozione* dello sport ha determinato l'applicazione *in toto* delle complesse normative giuslavoristiche.¹⁰

In tal senso, difficile è comprendere il clangore di spade (mediatiche), non appena i calciatori minaccino un'attività perfettamente lecita per ogni lavoratore: lo sciopero.

2. *Una regola per tutto, nessuna regola: «è l'Italia, bellezza»*

Corruptissima re publica plurimae leges, così si esprimeva Publio Cornelio Tacito:¹¹ lo storico romano espone *claris verbis* non tanto un binomio ontologico, quanto un fenomeno, ovvero, meglio, un rapporto causa-effetto, evidente: tante leggi si addicono a una repubblica corrotta (in senso letterale: priva per putrefazione delle caratteristiche originali).

In altri termini, l'eccesso di leggi è sintomo di incertezza della società, e, in tal modo, manca chiarezza e manca la capacità delle norme di esser efficienti, perché più si tenta di normare, più si creano i modi di aggirare i divieti *per confusione*.

⁷ Giovi rammentare come la legge istitutiva del CONI quale ente pubblico (e fondante l'intero ordinamento sportivo) è stata, sino al 1999, la Legge 16 febbraio 1942, n. 426, cui soltanto nel 1986 furono apportate modifiche per il tramite dell'emanazione di un nuovo regolamento attuativo; ulteriormente, l'associazionismo sportivo ha assunto sino ad oggi quale forma giuridica di gran lunga preferita la tipologia del sodalizio non riconosciuto, di cui ai soli artt. 36 e ss. del codice civile, anch'esso datato 1942.

⁸ Così, in Cass. Civ., S.U., 25 giugno 1965 n. 1067, in *Giur. It.*, 1966, I, 1, 913, ivi commentata da G. AMATO, *Problemi costituzionali connessi all'attuale disciplina del CONI*.

⁹ Così, R. DEL GIUDICE, F. MARIANI, F. IZZO, *Diritto del Lavoro*, Simone, Napoli, 2004, 390 e ss..

¹⁰ Con le eccezioni espressamente previste dall'art. 4, comma 8, Legge 23 marzo 1982, n. 91.

¹¹ Massima riportata da TITO LIVIO, *Annali*, Libro III, 27.

Tante leggi si riducono, sostanzialmente, ad una sola *Generalklausel*: il c.d. Articolo Quinto, secondo il vecchio brocardo toscano («chi ha più quattrini ha vinto», nella versione edulcorata).

Restando nell'antica Roma (che tanto ha da insegnare ai giuristi): *in claris non fit interpretatio*. Se la legge è chiara – dunque, è sintetica e non contraddetta da altre norme – allora non vi è spazio per interpretazioni o, meglio, per creazioni interpretative.

In Germania, attualmente, vigono 5.500 leggi. In Italia, in varie stratificazioni come i fossili delle ere paleozoiche, vigono circa 21.000 leggi, delle 200.000 approvate dal Parlamento dall'Unità d'Italia ad oggi.¹² Ogni commento è superfluo: nell'inestricabile groviglio di norme, diviene vitale la presenza di costanti interventi interpretativi, che sovrappongono norma su norma alla ricerca di linee-guida. Esattamente come nel caso dello sciopero e, tantopiù, dello sciopero sportivo; un breve *excursus* sul diritto di sciopero è necessario, in tal senso.

Accantonato il periodo fascista e il divieto generalizzato di sciopero (artt. 502 e 503 del codice penale Rocco, reato di sciopero a fini contrattuali e a fini non contrattuali), il testo costituzionale, mai modificato dall'emanazione, prevede laconicamente: «*il diritto di sciopero si esercita nell'ambito delle leggi che lo regolano*» (art. 40); simpatica formulazione di assoluta indeterminatezza se non nel riconoscimento di un generale diritto allo sciopero.

Molto semplicemente, mai alcuna legge è stata emanata a regolare tale diritto, se non la recente, rispetto al testo costituzionale, Legge 12 giugno 1990 n. 146, in punto di sciopero nei servizi pubblici essenziali.

Cioè: lo sciopero non è regolato in generale, quanto in un solo particolare ambito, talmente speciale (per l'intersecazione con gli interessi legittimi del cittadino e i preminenti beni pubblici fondanti i servizi essenziali) da non poter essere considerato paradigma di alcunché.

A fronte di tale *deregulation*, residuano norme penali *fugitivae* che, interpretate in maniera costituzionalmente adeguata, puniscono lo sciopero se effettuato per sovvertire l'ordinamento costituzionale, vale a dire ostacolare il libero esercizio dei poteri legittimi, nei quali si esprime la sovranità popolare,¹³ ovvero se a sole finalità di solidarietà, quando non vi sia fattiva connessione tra lo sforzo comune dei lavoratori e le rivendicazioni a sostegno dell'astensione.¹⁴

Per l'effetto, nell'assenza di una legislazione univoca, la dottrina si è

¹² Questi numeri non sono un accesso di demagogia, ma costituiscono il risultato di una gigantesca opera di archeologia giuridica affidata ad un Comitato Interministeriale e durata tre anni. Si consiglia di leggere il *report* dei lavori, *Relazione al Parlamento sull'attuazione dell'art. 14, comma 12, della legge 28 novembre 2005 n. 246* (c.d. «*legge taglia-legge*», sublime già nell'antinomia terminologica), emanata dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri e reperibile in www.osservatoriosullefonti.it; (settembre 2012). Interessante è il concetto, ad esempio, di *leges fugitivae*, norme di epoca fascista o liberale, attualmente vigenti ma in contrasto con i principi costituzionali.

¹³ Così Corte Costituzionale, 27 dicembre 1970, n. 290, al fine di «riacciuffare» una *lex fugitiva*.

¹⁴ Così Corte Costituzionale 28 dicembre 1962 n. 123 in punto di interpretazione costituzionalmente legittima dell'art. 505 codice penale.

graziosamente diversificata tra chi ritiene lo sciopero un diritto soggettivo potestativo¹⁵ e chi lo ritiene un diritto fondamentale della persona.¹⁶

Attualmente può dirsi, con buona approssimazione, che lo sciopero è prevalentemente ritenuto un diritto soggettivo pubblico di libertà, costituzionalmente garantito a condizione che l'astensione dal lavoro sia collettiva: da ciò un'altra significativa definizione di sciopero quale diritto individuale ad esercizio necessariamente collettivo.¹⁷

Così, tra leggi e leggine minori che regolamentano l'astensione nei diritti pubblici essenziali e, soprattutto, le modalità di esecuzione del rapporto lavorativo, lo sciopero rimane un *golem* giuridico, mai affrontato e, allo stato, mai affrontabile e su cui si impone sin dall'inizio un problema affascinante: chi è il titolare del diritto di sciopero?

3. I criteri di distinzione tra sciopero «buono» e «cattivo»

L'indeterminatezza dell'art. 40 della Costituzione, sul punto, lascia adito a molti dubbi.

La Corte Costituzionale ha minato pure la certezza che esso comunque appartenga alla classe dei lavoratori subordinati, ritenendo legittima la serrata dei piccoli imprenditori che non abbiano lavoratori alle proprie dipendenze.¹⁸

A simile incertezza si aggiunge quella, ben più rilevante – anche a fini sportivi – circa la necessità (o meno) di proclamazione sindacale.

Detto problema va però affrontato nel contesto generale: l'art. 39 della Costituzione (una norma-cardine della costituzione-programma) richiede la personalità giuridica dei sindacati e descrive un contesto di concertazione in cui la stipula dei contratti collettivi, validi *erga omnes* (*recte*, con efficacia obbligatoria per tutta la categoria), avvenga tramite tutti i sindacati rappresentativi, in modo unitario e proporzionale. L'assetto sindacale, tuttavia, ha beatamente disapplicato l'articolo; le sigle sindacali di ogni colore e settore hanno preferito la forma di costituzione associativa priva di personalità giuridica, con assenza di controllo statale, e la stipula di separati contratti collettivi con fattuale applicazione generalizzata di quelli sottoscritti dalle sigle più conosciute e legate al mondo politico: CGIL, CISL e UIL.¹⁹

Pertanto, il legislatore repubblicano, in una situazione di totale *deregulation*,

¹⁵ M. RUSCIANO e G. SANTORO PASSARELLI, *Lo sciopero nei servizi pubblici essenziali*, in *Commentario alla legge 12 giugno 1990 n. 146*, Giuffrè, Milano, 1991.

¹⁶ L. MENGONI, *Lo sciopero nel diritto civile* in *Atti del I congresso di studi in diritto e procedura penali*, Giuffrè, Milano, 1964, 27 e ss.

¹⁷ R. DEL PUNTA, *Diritto del Lavoro*, Giuffrè, Milano, 2007, 257.

¹⁸ Corte Costituzionale 17 luglio 1975 n. 222, con ciò aprendo di fatto a varie forme di sciopero dei lavoratori autonomi, quali gli avvocati, a condizione che non incidano le astensioni su alcun rapporto di lavoro.

¹⁹ Che, come nel caso della scuola pubblica, possono pure non essere i tre sindacati più rappresentativi del settore.

correttamente, non ha individuato alcun motivo valido per regolare proprio il diritto allo sciopero.

Nell'assenza di regole chiare, ovviamente, si sono insinuati (e da subito!) i dubbi in ordine alla titolarità del diritto di sciopero e al corretto esercizio (collettivo) del medesimo diritto. L'incertezza è però venuta meno sensibilmente dagli anni settanta, quando si è imposta, in dottrina e giurisprudenza, la tesi della titolarità individuale. In tal senso, il diritto *de quo* può essere esercitato da ogni singolo lavoratore, seppur collettivamente anche mediante coalizioni occasionali,²⁰ seppur in dissenso dai sindacati.

L'unico vero limite sta nella valutazione circa l'effettiva collettività dell'azione, demandata in concreto al giudicante, in caso di contestazione.

In tal senso, la legittimità dell'azione è valutata in base al numero dei soggetti scioperanti (in rapporto all'unità lavorativa, va bene anche un *tre su sei*, Corte Cassazione, Sezione Lavoro, 17 dicembre 2004, n. 23552) e alle finalità dello sciopero, che debbono comunque essere collettive.²¹

Ovviamente, l'unica formulazione legislativa vigente (in materia di servizi pubblici essenziali, si rammenta) deroga al sopra esposto principio: infatti, nello specifico settore la norma si riferisce a «*organizzazioni dei lavoratori che proclamano uno sciopero*» (art. 4, comma 2, Legge 146/1990) e ai «*soggetti che proclamano l'astensione*» (art. 8, comma 2), comunque imponendo un ruolo, ancorché conciliativo, ai sindacati. Come si nota, la deroga è molto *educata*, senza eccesso di chiarezza.

Se proprio si vuole qualche certezza, si deve affidarsi alle sentenze della Suprema Corte, quando tentano una ricostruzione sistematica dell'istituto (sistematicità che dura sino al successivo intervento di legge o giurisprudenziale).

Dapprima, la pronuncia n. 711 del 30 gennaio 1980 ha stabilito la definizione di sciopero come «*nulla più di un'astensione collettiva dal lavoro, disposta da una pluralità di lavoratori per il raggiungimento di un fine comune*» Ovverosia, per uno sciopero legittimo servono: a) collettività dell'astensione in rapporto ai soggetti coinvolti; b) finalità comune dello sciopero (e non rivendicazioni soggettive).

Infine, con sentenza 17 dicembre 2004, n. 23552 ha tentato di imporre dei principi sulle modalità: «*il diritto di sciopero, che l'art. 40 Cost. attribuisce direttamente ai lavoratori, non incontra – stante la mancata attuazione della disciplina legislativa prevista da detta norma – limiti diversi da quelli propri della ratio storico-sociale che lo giustifica e dell'intangibilità di altri diritti o interessi costituzionalmente garantiti. Pertanto, sotto il primo profilo, non si ha sciopero se non in presenza di un'astensione dal lavoro decisa ed attuata collettivamente per la tutela di interessi collettivi – anche di natura non salariale ed anche di carattere politico generale, purché incidenti sui*

²⁰ R. DEL PUNTA, *Diritto del Lavoro*, cit., 258.

²¹ Il Tribunale di Roma, 27 novembre 2007, ha ritenuto l'illegittimità di uno sciopero teso a difendere il soddisfacimento di contingenti esigenze dei singoli lavoratori.

rapporti di lavoro – e, sotto il secondo profilo, ne sono vietate le forme di attuazione che assumano modalità delittuose, in quanto lesive, in particolare, dall'incolumità e della libertà delle persone, o di diritti di proprietà o della capacità produttiva delle aziende; sono, invece, privi di rilievo l'apprezzamento obiettivo che possa farsi della fondatezza, della ragionevolezza e dell'importanza delle pretese perseguite nonché la mancanza sia di proclamazione formale sia di preavviso al datore di lavoro sia di tentativi di conciliazione sia d'interventi sindacali mentre il fatto che lo sciopero arrechi danno al datore di lavoro, impedendo o riducendo la produzione dell'azienda, è connaturale alla funzione di autotutela coattiva propria dello sciopero stesso».

Pertanto, è stata negata la legittimità dello sciopero delle mansioni²² ovvero il boicottaggio²³ e tutte le forme di sciopero che si connotino con azioni violente o lesive di beni all'interno dell'azienda, ma è stata riconosciuta la legittimità dei c.d. «sciopero a singhiozzo» (frazionato nel tempo) o dello sciopero degli straordinari:²⁴ il discrimine sta nella possibilità di ritenere lo sciopero una vera e propria astensione del lavoro e non una scelta del lavoratore circa le modalità di lavoro, ovvero un'azione a diretto danno dell'azienda.

4. *Le declinazioni dello sciopero nel diritto sportivo: una recente pronuncia disciplinare*

Eccoci dunque al diritto del lavoro sportivo.

In teoria, è tutto semplice. I lavoratori sportivi professionisti sono, in larga maggioranza, lavoratori subordinati.

In assenza di deroghe espresse (non ve ne sono nella Legge 91/1981), dovrebbero poter godere dei generali diritti dei lavoratori quale la facoltà di scioperare secondo le modalità consentite all'indiscriminata massa dei dipendenti.

Chiunque legga un quotidiano sportivo (e sono tanti, in Italia, sia di quotidiani sia di lettori) conosce le violente e cicliche proteste degli sportivi professionisti americani, che si estrinsecano in *lockouts* dei campionati per mesi interi, senza neppure alcuna attività di allenamento collettivo.²⁵

In tal senso, il liberale ordinamento giuridico statunitense garantisce agli sportivi il diritto di sciopero, né più e né meno come ad ogni altra categoria di lavoratori.

Differente è la situazione italiana: intanto, lo sciopero sportivo è tradizionalmente operato nel solo mondo del calcio (*strano ma vero*: l'unico ambito

²² Cassazione Civile, Sezione Lavoro, 3 maggio 2011 n. 548.

²³ Corte Costituzionale, 17 aprile 1969, n. 84.

²⁴ Corte Cassazione, Sezione Lavoro, 28 giugno 1976, n. 2840.

²⁵ L'ultimo, in ordine di tempo, è il *lockout* dei giocatori NBA, da settembre a dicembre 2011 per problematiche connesse al rinnovo dei contratti collettivi; sul punto, *Lockout Usa, il Basket NBA chiude*, reperibile *on line* all'indirizzo web www.corriere.it (1 luglio 2011).

di professionismo radicato e poliforme nell'esperienza sportiva italiana), ed ha natura realmente *eccezionale*.

Sino al 1981, lo sciopero, in assenza del professionismo formale, si declina inizialmente in forme di protesta innocue e più che altro destinate a captare l'empatia degli spettatori (ad esempio, il ritardo di un quarto d'ora negli orari d'inizio delle partite, condito da volantini pro-calcatori sugli spalti²⁶).

Il 30 gennaio 1977 debutta il primo *sciopero* dei calciatori, con il blocco del girone I della Serie D, in solidarietà al calciatore Scicli, tenuto fuori rosa, senza stipendio e pure malmenato dal Presidente dell'associazione semi-professionistica in cui militava.

Curioso come il primo sciopero sia stato indetto senza alcun riconoscimento del rapporto di lavoro tra atleti e società: un'astensione «di solidarietà»; al semi-professionismo corrispondeva un semi-sciopero (l'astensione dal lavoro che si concretizza nel costringere le Leghe a far slittare di un giorno il campionato).

Ottenuto il professionismo, per la successiva azione collettiva si deve attendere il 18 dicembre 1994, quando una gara di campionato di Serie A inizia con quarantacinque minuti di ritardo per protestare contro il pagamento di una rata a carico dei datori a beneficio del Fondo di Garanzia. Successivamente, le due vere e proprie astensioni, ovverosia due giornate di campionato in Serie A che slittano il 17 marzo 1996 (per una serie di rivendicazioni di natura *politica* sui rapporti tra Federazione e calciatori) e, infine, quello indetto il 27 e 28 agosto 2011 per motivi squisitamente contrattuali.

Intanto, lo sciopero dei calciatori, nei fatti, si è declinato nel rifiuto a svolgere una giornata di campionato; tuttavia, la giornata di lavoro non viene persa ma, in considerazione della necessaria tutela dell'equilibrio agonistico e dei principi generali dell'ordinamento calcistico, sarà successivamente recuperata. E questa è una prima eccezione determinata dalle peculiarità dell'ordinamento sportivo.

Inoltre, lo sciopero è effettuato per il tramite di una proclamazione formale anticipata dall'associazione rappresentativa (AIC), in modo da consentirne l'eventuale revoca in caso di recepimento delle richieste (è successo a seguito della proclamazione di sciopero del 18 ottobre 1982, ad esempio).

Simile auto-regolamentazione (emersa nei fatti) discende alla necessità di conformare la prassi ai principi generali dell'ordinamento sportivo; nel caso del calcio, l'art. 92 delle Norme Organizzative Interne della FIGC: «*i tesserati sono tenuti all'osservanza delle disposizioni emanate dalla FIGC e dalle rispettive Leghe, nonché delle prescrizioni dettate dalle società di appartenenza. I calciatori professionisti e gli allenatori sono tenuti altresì all'ottemperanza degli accordi collettivi e di ogni legittima pattuizione contenuta nei contratti individuali*». Il rinvio alle norme pattizie determina la sussunzione a normativa di rango federale dell'obbligo del calciatore alla partecipazione a tutti gli allenamenti e tutte le gare ufficiali o amichevoli che la società intenda disputare (art. 13 Accordo

²⁶ Accadde il 14 aprile 1974 in solidarietà di Augusto Scala, che rifiutò un trasferimento deciso dalle società, il 26 settembre 1976 in Serie B e il 3 ottobre 1976 in Serie A.

Collettivo AIC / Lega Italiana Calcio Professionistico datato 1989, per fare un esempio²⁷).

Dunque, lo sciopero in quello che potremmo definire un «servizio pubblico non essenziale», quale la disputa delle gare di campionato di calcio nell'Italia post-moderna, viene a regolarsi (in via fattuale) secondo i seguenti principi:

- a) i calciatori professionisti hanno un diritto individuale allo sciopero;
- b) tale diritto può esser fatto valere in via esclusiva per il tramite dell'associazione di categoria riconosciuta dalla Federazione Italiana Giuoco Calcio (di qui in poi FIGC per brevità), se proclamato con congruo preavviso;
- c) può declinarsi in forme anomale, quali il rinvio di una intera giornata di campionato, magari da tenersi in più giorni, ovvero nel ritardo nell'orario di inizio delle singole gare.

Queste limitazioni sono riconosciute anche dalla sparuta dottrina che si è occupata dell'argomento, secondo la quale soltanto le forme di astensione totale con finalità economico-sociale e di solidarietà sono compatibili con il rapporto di lavoro sportivo (dovendosi lo sciopero conciliare con la speciale natura del rapporto di lavoro sportivo²⁸).

La tenuta di una simile (e fragile) impalcatura è stata confermata da una recente (e curiosa) pronuncia degli organi di giustizia sportiva in un eccezionale caso di sciopero, proclamato autonomamente dai calciatori di una singola squadra.

Il 5 maggio 2010, a fronte del mancato pagamento degli stipendi per alcuni mesi, i calciatori di una società di Seconda Divisione (ultima categoria professionistica, la vecchia C2) diramano un comunicato destinandolo sia alla società sia agli organi di stampa per annunciare che, in carenza del pagamento degli stipendi, non parteciperanno alla gara di campionato del 9 maggio 2010 (peraltro ininfluyente a fini sportivi, avendo la società già raggiunto il diritto alla permanenza nella Serie). Non essendo intervenuti i pagamenti, i calciatori non scendono in campo in quella data e la società è costretta a schierare una formazione giovanile (di calciatori dilettanti).

A fronte di simile protesta, la Procura Federale contesta a tutti i calciatori coinvolti la violazione degli artt. 1, comma 1, Codice di Giustizia Sportiva e 92 Norme Organizzative Interne Figc (da qui in poi per brevità NOIF), rilevando nelle condotte un profilo disciplinarmente rilevante.

In primo grado, la Commissione Disciplinare Nazionale (o CDN) commina la sanzione ad ogni calciatore di 2 giornate di squalifica.²⁹ La sentenza viene confermata in secondo grado dalla Corte di Giustizia Federale (anche CGF).³⁰

Entrambe le pronunce partono dalla ricerca di un «perimetro esecutivo

²⁷ Consultabile *on line* all'indirizzo web www.assocalciatori.it (luglio 2012).

²⁸ P. AMATO, *Profili di diritto sindacale e contrattazione collettiva*, in AAVV, *Il rapporto di lavoro dello sportivo*, Expert, Forlì, 2007, 105-107.

²⁹ In Comunicato Ufficiale. FIGC n. 78/CDN stagione sportiva 2011/2012, consultabile *on line* all'indirizzo web www.figc.it (settembre 2012).

³⁰ In Comunicato Ufficiale FIGC n. 247/FGC stagione sportiva 2011/2012 consultabile *on line* all'indirizzo web ww.figc.it (settembre 2012).

all'interno del quale deve esser vagliata la legittimità o meno del diritto di sciopero da parte dei calciatori professionisti» (pronuncia della CDN pag. 4 Comunicato Ufficiale FIGC n. 78/CDN), in considerazione sia del quadro generale del diritto sindacale statale, sia della specificità del rapporto di lavoro sportivo e della settorialità dell'ordinamento di appartenenza dei tesserati.

Da tale inizio sino alla condanna, però, la strada pare lievemente smarrirsi: da un lato si fa riferimento alla specificità dell'ordinamento sportivo per sostenere che, nel diritto di sciopero per i calciatori professionisti, *«appare ragionevolmente fondato assumere che, un'eventuale astensione dal rendere la prestazione sportiva debba essere inquadrata esclusivamente quale astensione collettiva dal lavoro indetta dall'associazione sindacale rappresentativa di categoria (AIC)»* (pronuncia della CDN, pg. 4 Comunicato Ufficiale FIGC n. 78/CDN).

D'altro lato, però, questa deroga non raggiunge la radice del problema. Le corti sportive vogliono chiaramente esplicitare una regolamentazione dello sciopero e, pertanto, secondo le medesime pronunce, l'astensione di un'intera squadra che non riceve lo stipendio da mesi *«sembra potersi considerare collettiva solo in ragione della pluralità di calciatori che la stessa hanno posto in essere»* (pronuncia della CGF, pg. 12 Comunicato Ufficiale FIGC n. 247/CGF), risolvendosi in una rivendicazione di diritti del tutto personali, che sarebbe illegittima anche nel diritto statale.

Il tentativo di far aderire le esigenze sportive ai principi generali del diritto statale non convince appieno: la necessità di proclamazione sindacale deriva, se condivisa, dall'autonomia dell'ordinamento sportivo e non certo dal generale quadro normativo statale, laddove sia consentito lo sciopero dei lavoratori di un'azienda insolvente.

5. Conclusioni (si fa per dire)

Ad oggi la situazione è abbastanza lineare, per gli standard del paese e può essere riepilogata in un sillogismo di facile comprensione:

- a) I calciatori sono lavoratori subordinati;
- b) I lavoratori subordinati sono titolari di un generale diritto allo sciopero;
- c) I calciatori sono titolari di un diritto allo sciopero.

Tuttavia, l'assenza di normativa generale in punto di sciopero (nel groviglio di altre leggi) e l'inapplicabilità della normativa in punto di servizi pubblici essenziali (per quanto ancora lo sport non sarà considerato servizio pubblico essenziale?) parrebbe consentire ai lavoratori sportivi la possibilità di un'astensione collettiva nelle modalità e nelle forme che la giurisprudenza consente alle altre tipologie di lavoratori (con i generali limiti già esposti).

Il deformalizzato diritto allo sciopero consentito nell'ordinamento sportivo mal si concilia, però, con i principi fondanti l'ordinamento sportivo, in particolare, con la tutela dell'equità competitiva e della regolarità delle gare.³¹

³¹ Bene tutelato anche nell'ordinamento statale per il tramite della Legge 14 dicembre 2000 n. 376.

La riconosciuta autonomia dell'ordinamento sportivo³² ha così determinato la possibilità dell'enunciazione endo-ordinamentale di limiti all'esercizio di sciopero da parte degli sportivi professionisti; limiti che si sostanziano nei fatti in: a) necessità di proclamazione con preavviso dello sciopero; b) azione collettiva che coinvolga un intero campionato e che avvenga per il tramite di un'associazione di categoria.

La declinazione del diritto allo sciopero pertanto è nello sport operata per il tramite del bilanciamento tra due diritti: il generale diritto allo sciopero dei lavoratori dipendenti e la necessità di garantire la regolarità dei campionati e l'agonismo programmatico organizzato dalla Federazione, in una sorta di *pax armata* tra le parti nei sempre più frequenti conflitti collettivi dell'ordinamento.

Così, con buona pace di leggi e leggine, l'equilibrio è stato trovato in fatto.

Tuttavia, questa *pax armata* è destinata a resistere, seppur con tendenza all'infinito, secondo la tradizione italiana, sino alle prossime interpretazioni delle corti di giustizia.

³² Art. 1, Legge 17 ottobre 2003 n. 280.